



COMUNE DI NOCETO

Provincia di Parma

CAPITOLATO D'ONERI

*Capo II Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
e successive modifiche ed integrazioni*

**CAPITOLATO D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI
PERIODO 2018/2020.**

Indice			
Art. 1	Oggetto della concessione	<i>pag.</i>	3
Art. 2	Durata e decorrenza della concessione	<i>pag.</i>	3
Art. 3	Classe d'appartenenza	<i>pag.</i>	4
Art. 4	Imposta di pubblicità e servizio pubbliche affissioni: descrizione del servizio	<i>pag.</i>	4
Art. 5	TOSAP: descrizione del servizio oggetto di concessione	<i>pag.</i>	5
Art. 6	Corrispettivo per la gestione e minimo garantito	<i>pag.</i>	5
Art. 7	Riscossione e versamenti	<i>pag.</i>	6
Art. 8	Revisione del corrispettivo	<i>pag.</i>	6
Art. 9	Modalità di esecuzione del servizio	<i>pag.</i>	6
Art. 10	Funzionario responsabile	<i>pag.</i>	7
Art. 11	Personale del Concessionario	<i>pag.</i>	7
Art. 12	Domicilio del Concessionario e ufficio	<i>pag.</i>	8
Art. 13	Impianti destinati alle pubbliche affissioni	<i>pag.</i>	8
Art. 14	Richieste di affissione	<i>pag.</i>	9
Art. 15	Affissioni d'urgenza	<i>pag.</i>	10
Art. 16	Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi	<i>pag.</i>	10
Art. 17	Affissioni gratuite	<i>pag.</i>	10
Art. 18	Osservanza di leggi e regolamenti	<i>pag.</i>	10
Art. 19	Rilascio delle autorizzazioni/concessioni e revoca	<i>pag.</i>	10
Art. 20	Contabilità, stampati e bollettari	<i>pag.</i>	11
Art. 21	Consegna e conservazione degli atti	<i>pag.</i>	11
Art. 22	Rendiconti e conti di gestione	<i>pag.</i>	11
Art. 23	Trasmissione di dati e informazioni	<i>pag.</i>	12
Art. 24	Oneri diversi a carico del Concessionario	<i>pag.</i>	12
Art. 25	Assicurazione a carico del Concessionario	<i>pag.</i>	12
Art. 26	Riservatezza	<i>pag.</i>	12
Art. 27	Recupero dell'evasione	<i>pag.</i>	13
Art. 28	Ricorsi	<i>pag.</i>	13
Art. 29	Obblighi in materia di anticorruzione	<i>pag.</i>	13
Art. 30	Penali	<i>pag.</i>	14
Art. 31	Decadenza dalla concessione	<i>pag.</i>	14
Art. 32	Esecuzione d'ufficio	<i>pag.</i>	15
Art. 33	Obblighi successivi alla scadenza della concessione	<i>pag.</i>	15
Art. 34	Vigilanza e controlli	<i>pag.</i>	16
Art. 35	Oneri a carico dell'ente	<i>pag.</i>	16
Art. 36	Sicurezza sui luoghi di lavoro	<i>pag.</i>	16
Art. 37	Divieto di subappalto e cessione del contratto	<i>pag.</i>	16
Art. 38	Domicilio e rappresentante del Concessionario	<i>pag.</i>	17
Art. 39	Cauzione definitiva	<i>pag.</i>	17
Art. 40	Tracciabilità dei flussi finanziari	<i>pag.</i>	17
Art. 41	Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione	<i>pag.</i>	17
Art. 42	Spese contrattuali	<i>pag.</i>	18
Art. 43	Foro competente	<i>pag.</i>	18
Art. 44	Trattamento dei dati personali, segreto d'ufficio e sicurezza banca dati	<i>pag.</i>	18
Art. 45	Rinvio	<i>pag.</i>	18
	ALLEGATI	<i>pag</i>	19

Articolo 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la gestione in esclusiva del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni .
2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal progetto di gestione redatto dal Concessionario e presentato in sede di gara.
3. Il Concessionario subentra al Comune ovvero al precedente Concessionario in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge e dal presente capitolato. Per la gestione del servizio il Concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Con l'assunzione del servizio il Concessionario assume la qualifica di agente contabile a denaro e come tale è soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 2 - Durata e decorrenza della concessione

1. La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata di anni 3 (tre) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del 01/01/2018.
2. La stazione appaltante si riserva di disporre la ripetizione, ai sensi dell'art.63, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, per ulteriori anni 1 (uno) del servizio che verrà affidato all'operatore economico aggiudicatario della presente procedura. A tal fine il valore globale stimato della concessione è stato determinato computando anche l'eventuale prestazione dei servizi oggetto della ripetizione, che potrà essere disposta a discrezione del Comune di Noceto entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. Il Concessionario è tenuto a rispettare la presente disposizione a semplice richiesta della stazione appaltante.
3. Con l'assunzione del servizio il Concessionario subentra al Comune o al precedente Concessionario in tutti gli obblighi e i diritti inerenti la gestione ed è tenuta a provvedere all'esecuzione dello stesso sostenendo le relative spese.
4. Al termine della concessione il Concessionario si impegna altresì affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Qualora a tale data non fossero ancora completate le procedure di assegnazione del servizio, il Concessionario sarà comunque tenuto ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un massimo di mesi sei, su espressa richiesta del Comune.
5. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione ovvero prima dell'avvio della stessa, vengano emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa o, in ogni caso, precludano l'affidamento delle attività a concessionari privati.
6. La concessione proseguirà fino alla naturale scadenza anche nel caso in cui il Comune decidesse di avvalersi della facoltà prevista dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di sostituire l'imposta comunale sulla pubblicità e/o la tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con il canone. Si applica quanto previsto dall'articolo 8 del presente capitolato.

Articolo 3 - Classe d'appartenenza

1. Ai fini dell'applicazione dei tributi nonché ai fini dell'individuazione dei requisiti finanziari previsti dall'articolo 6 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, si specifica che il Comune di NOCETO rientra nella IV^a Classe (comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti), così come previsto dagli artt. 2 e 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 - Imposta di pubblicità e servizio pubbliche affissioni: descrizione del servizio

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del servizio di pubbliche affissioni e consiste nell'esecuzione delle seguenti attività:

- acquisizione iniziale della banca dati dei contribuenti ed acquisizione periodica delle banche dati tributarie e autorizzatorie anche cartacee (lavorazione delle dichiarazioni, autorizzazioni per impianti pubblicitari, e altre autorizzazioni e concessioni rilasciate dagli uffici competenti);
- servizio di sportello per informazioni e assistenza ai contribuenti;
- accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, inteso sia come controllo formale e sostanziale delle denunce e dei relativi versamenti, che come rilevazione sul territorio comunale delle pubblicità di natura temporanea e permanente e conseguente azione di recupero dell'evasione;
- gestione della riscossione ordinaria dell'imposta e del diritto derivante da pagamenti in autoliquidazione eseguiti dai contribuenti ovvero da azione di accertamento del Concessionario;
- riscossione coattiva, da eseguirsi con le procedure di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973, in quanto compatibili ovvero con strumenti alternativi consentiti dalle disposizioni in vigore. A tal fine il Concessionario curerà l'intera procedura coattiva, secondo le prescrizioni contenute nello specifico capitolato tecnico di esecuzione;
- gestione del contenzioso, amministrativo e tributario, comunque connesso alle suddette attività di accertamento e riscossione, redigendo gli atti giudiziari e curando i relativi adempimenti procedurali. Il Concessionario assume l'obbligo, con tutti gli oneri economici a proprio esclusivo carico, di provvedere alla nomina di eventuali legali per seguire direttamente l'evoluzione delle controversie che insorgeranno in conseguenza del servizio prestato. Il Concessionario dovrà predisporre con la massima diligenza e professionalità tutti gli atti necessari per la tutela giudiziaria degli interessi del Comune con particolare riferimento agli atti difensivi ed agli adempimenti procedurali connessi ai procedimenti amministrativi e giudiziari derivanti dalla concessione;
- gestione dei rimborsi connessi all'attività di accertamento e riscossione dell'imposta/diritto, su istanza dei contribuenti ovvero d'ufficio, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5 – TOSAP: descrizione del servizio oggetto di concessione

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche consiste nell'esecuzione delle seguenti attività:
 - acquisizione iniziale della banca dati dei contribuenti ed acquisizione periodica delle banche dati tributarie e autorizzatorie anche cartacee;
 - servizio di sportello per informazioni e assistenza ai contribuenti;
 - accertamento delle entrate oggetto di concessione, inteso sia come controllo formale e sostanziale delle denunce di pagamento e dei relativi versamenti, che come rilevazione sul territorio comunale delle occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico e conseguente azione di recupero dell'evasione;
 - gestione della riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche derivante da pagamenti in autoliquidazione eseguiti dai contribuenti ovvero da azione di accertamento del Concessionario;
 - riscossione della tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasione di fiere e mercati settimanali da eseguirsi mediante controllo diretto degli operatori;
 - riscossione coattiva, da eseguirsi con le procedure di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 ovvero con strumenti alternativi consentiti dalle disposizioni in vigore. A tal fine il Concessionario curerà l'intera procedura coattiva, dal pignoramento all'eventuale vendita e gestione dell'asta pubblica. Le spese e i diritti per l'emissione delle ingiunzioni e per le procedure esecutive, anticipate dal Concessionario, saranno imputate al contribuente o all'Ente creditore secondo le modalità di cui all'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 112/1999, così come modificato dall'art. 2 comma 3 del D.L. n. 262/2006, convertito in Legge n. 286/2006.
 - gestione del contenzioso, amministrativo e tributario, comunque connesso alle suddette attività di accertamento e riscossione, redigendo gli atti giudiziari e curando i relativi adempimenti procedurali. Il Concessionario assume l'obbligo, con tutti gli oneri economici a proprio esclusivo carico, di provvedere alla nomina di eventuali legali per seguire direttamente l'evoluzione delle controversie che insorgeranno in conseguenza del servizio prestato. Il Concessionario dovrà predisporre con la massima diligenza e professionalità tutti gli atti necessari per la tutela giudiziaria degli interessi del Comune con particolare riferimento agli atti difensivi ed agli adempimenti procedurali connessi ai procedimenti amministrativi e giudiziari derivanti dal presente appalto;
 - gestione dei rimborsi connessi all'attività di accertamento e riscossione della tassa, su istanza dei contribuenti ovvero d'ufficio, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 6 - Corrispettivo per la gestione e minimo garantito

1. Per la gestione del servizio oggetto della presente concessione il Concessionario è compensato con un aggio (*al netto di I.V.A.*) nella misura del%, risultante dall'offerta presentata in sede di gara.
2. L'aggio è calcolato in misura unica e calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo, ivi compresi i diritti d'urgenza sulle affissioni. Rimane di totale spettanza del Concessionario il solo rimborso delle spese vive sostenute (*spese di notifica, spese esecutive, ecc.*). L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio va assunto al netto dei rimborsi effettuati nei confronti dei contribuenti nel trimestre di riferimento.

3. Il Concessionario presenterà mensilmente regolare fattura elettronica contestualmente alla rendicontazione delle somme riscosse.
4. Il Concessionario è comunque obbligato a riconoscere al Comune un importo minimo garantito annuo a titolo di riscossioni, pari a:
 - Euro 40.000,00(quarantamila/00) per la tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Euro 30.000,00(trentamila/00)per l'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Articolo 7 - Riscossioni e versamenti

1. Il Concessionario provvederà ad incassare direttamente gli importi versati dai contribuenti e conseguenti alle attività ad esso affidate secondo il presente capitolato su appositi conti correnti postali o bancari intestati al Comune stesso ed appositamente dedicati, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.

Articolo 8 - Revisione del corrispettivo

1. In caso di variazioni tariffarie ovvero di modifica della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni e/o della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche che comportino un aumento ovvero una diminuzione di gettito superiore al 10%, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, l'aggio offerto e convenuto in sede di gara ed il relativo minimo garantito annuo saranno adeguati in maniera proporzionale.
2. Si rende applicabile l'art. 1664 del codice civile, ove ricorrano le condizioni indicate nel primo comma del citato articolo.

Articolo 9 - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.
2. La gestione del servizio dovrà essere svolta nel rispetto:
 - a) delle disposizioni di legge, regolamentari e tariffarie vigenti e future;
 - b) delle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri e nel progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara.
3. Il Concessionario, anche per mezzo del funzionario responsabile, dovrà:
 - tenere costanti contatti con il servizio comunale competente ed informarlo di qualsiasi circostanza rilevante ai fini della gestione del servizio medesimo;
 - segnalare tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio che, ad avviso del Concessionario, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento dello stesso;
 - trasmettere al Comune periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, una relazione dettagliata sull'andamento del servizio, con particolare riferimento alle azioni intraprese ed ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione fiscale e alle proposte ritenute idonee per il miglioramento funzionale del servizio;
 - trasmettere preventivamente al Comune l'elenco dei contribuenti che saranno oggetto di accertamento.

4. Ai contribuenti soggetti ad imposizione annuale il Concessionario è tenuto ad inviare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, apposito preavviso di pagamento con l'indicazione del relativo importo.
5. Il Concessionario è tenuto ad impiantare con modalità informatiche e tenere costantemente aggiornata la banca dati relativa ai tributi, completa di tutte le informazioni relative al contribuente, ai mezzi pubblicitari installati, agli importi pagati, ecc., al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26 aprile 1994 sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare esigenze di estrapolazione dati ai fini statistici, previsionali, ecc.
6. Il Concessionario si impegna inoltre ad assicurare, a mezzo di proprio personale, costanti controlli del territorio tendenti a rilevare tutte le occupazioni esistenti, notificando i relativi avvisi per il recupero di tutte le somme evase. Il Concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti causati da negligenza o mancato esercizio delle procedure di legge.
7. Dal giorno di assunzione del servizio il Concessionario assumerà la completa responsabilità dello stesso.

Articolo 10 - Funzionario responsabile

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 54 del D.Lgs. n. 507/1993, il Concessionario provvederà a nominare un funzionario responsabile del tributo a cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale della tassa, scegliendolo tra persone in possesso di idonea professionalità ed esperienza e di adeguato titolo di studio.
2. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato, oltre che al Ministero dell'economia e delle finanze, anche al Comune, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla nomina.

Articolo 11 - Personale del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione del servizio oggetto di concessione.
2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 112/1999 il Concessionario riconosce, nel reclutamento del personale da adibire all'espletamento del servizio, priorità ai dipendenti del precedente Concessionario.
3. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere comunicato all'amministrazione comunale e munito della tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune medesimo. Il personale addetto dovrà essere sostituito su esplicita e circostanziata richiesta del Comune nel caso in cui il relativo comportamento incida sulla qualità e sulla serietà del servizio.
4. Il Concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

5. Il Concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi, potrà essere sostituito previa richiesta dell'Amministrazione Comunale.
6. Il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

Articolo 12 - Domicilio del Concessionario e ufficio

1. Il Concessionario dovrà disporre nel raggio di 30 Km (calcolato sul tragitto stradale), entro un mese dall'affidamento della presente concessione, di un ufficio dotato di telefono, fax ed indirizzo e-mail, al quale l'Amministrazione Comunale ed i propri uffici potranno rivolgersi in orario analogo a quello degli uffici pubblici comunali e presso il quale i contribuenti potranno effettuare tutte le operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato. Tale ufficio dovrà essere identificato con l'apposizione all'esterno dell'edificio di specifiche indicazioni atte a renderlo visibile e facilmente reperibile.
2. Nell'ufficio individuato il Concessionario è tenuto ad eleggere il domicilio ai sensi dell'art.38 del capitolato.
3. Il personale impiegato presso l'Ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.
4. Sarà compito del Concessionario approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente dell'imposta sulla pubblicità e dell'utenza del servizio pubbliche affissioni.
5. Presso l'ufficio affissioni dovranno essere esposti al pubblico:
 - il regolamento comunale;
 - le tariffe dell'imposta di pubblicità e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - le tariffe relative ai diritti di affissione;
 - l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
 - il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 13 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. Il Concessionario per tutta la durata della concessione assumerà in consegna gli impianti destinati alle affissioni pubbliche (*quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc...*). e dovrà conservarli procedendo, a propria cura e spese, ad un'accurata e costante manutenzione.
2. A tal fine, entro il termine di 30 giorni dall'attivazione della concessione, ed in contraddittorio con il Comune, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio comunale, contenente:
 - a) ubicazione degli impianti (*via, numero civico o altezza strada*);
 - b) dimensioni;
 - c) stato di conservazione;
 - d) tipologia di affissioni a cui è destinato (*commerciale, istituzionale, ecc.*);
 - e) rilievi fotografici e cartografici.
3. L'atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto dal Comune e dal Concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti quale verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.

4. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a provvedere a propria cura e spese:
 - a) alla manutenzione ordinaria degli impianti esistenti necessaria a garantirne la funzionalità;
 - b) alla sostituzione delle tabelle ed impianti ritenuti fatiscenti, da concordarsi con il Comune, fino a concorrenza di un massimo di n.2 impianti per annualità oggetto della concessione.
5. Il Concessionario si impegna inoltre a tenere aggiornata una mappa generale con l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione e implementazione degli impianti l'amministrazione, previa diffida, provvederà autonomamente, ponendo a carico del Concessionario il relativo onere.
6. Il Concessionario dovrà informare annualmente il Comune con una relazione tecnica sullo stato di tutta l'impiantistica di affissione ed indicare gli interventi effettuati nonché quelli da effettuare.
7. Il Concessionario si impegna a rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità negli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale concessione.
8. Al presente capitolato è allegato l'elenco degli impianti di affissione presenti nel Comune di Noceto (*allegato A*).

Articolo 14 - Richieste di affissione

1. Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993, nonché del richiamato regolamento comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti.
2. Così come dettato dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993, è consentita l'affissione diretta da parte di privati, sugli spazi di loro pertinenza, previa autorizzazione del Concessionario medesimo e pagamento dei diritti.
3. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente.
4. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.
5. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante da data di inizio e quella dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.
6. Il Concessionario non può:
 - a) prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa;
 - b) concedere riduzioni o esenzioni dal diritto non contemplate dal D.Lgs. n. 507/1993.

Articolo 15 - Affissioni d'urgenza

1. Le affissioni d'urgenza di cui all'articolo 22, comma 9, del D.Lgs. n. 507/1993 devono essere prestate su espressa richiesta scritta dell'interessato e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie.
2. A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.

Articolo 16 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

1. Il Concessionario deve provvedere immediatamente alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, provvedendo contestualmente al recupero delle somme evase e delle spese sostenute.
2. A tal fine potrà avvalersi, qualora necessario, della collaborazione e del supporto degli uffici comunali competenti.

Articolo 17 - Affissioni gratuite

1. Il Concessionario si impegna a provvedere a suo carico, senza spese aggiuntive per l'Amministrazione Comunale, a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità pubbliche, la cui affissione si sia resa obbligatoria ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. n.507/1993, ed alle affissioni di manifesti comunali inerenti le iniziative promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale stessa.

Articolo 18 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato, tutte le norme del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, nonché tutte le norme di legge di riferimento per la gestione del servizio e gli eventuali regolamenti comunali.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze prefettizie e comunali, le circolari e i provvedimenti emanati o emanandi dal Comune che abbiano comunque attinenza con il servizio assunto.
3. Il Concessionario è tenuto ad informare tempestivamente il Comune ogni qualvolta si verifichi una carenza di norma di legge, di regolamento o di interpretazione giurisprudenziale o amministrativa tale da sollevare dubbi nell'applicazione del tributo, proponendo la relativa soluzione. In ogni caso il Concessionario sarà tenuto ad osservare l'orientamento che verrà adottato dal Comune e tutte le disposizioni e direttive che il Comune ritenesse opportuno impartire per il funzionamento del servizio.

Articolo 19 - Rilascio delle autorizzazioni/concessioni e revoca

1. Il Comune è competente al rilascio di tutte le autorizzazioni e le concessioni per le esposizioni pubblicitarie e le autorizzazioni all'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario nonché per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le autorizzazioni e concessioni rilasciate dall'amministrazione comunale possono essere revocate dalla stessa in qualsiasi momento.

Articolo 20 - Contabilità, stampati e bollettari

1. Per la gestione contabile dei tributi, il Concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Concessionario, a sua cura e spese:
 - a) deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio;
 - b) deve predisporre e mettere a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione, di bollettini di versamento e quant'altro necessario al corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.
3. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, prima di essere messi in uso dovranno essere numerati progressivamente su base annuale, annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati dal responsabile del Servizio Tributi.
4. Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti, utilizzando stampati a modulo continuo che, ove previsto, dovranno essere vidimati secondo le vigenti norme fiscali o amministrative.

Articolo 21 - Consegna e conservazione degli atti

1. I bollettari devono essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno, unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.
2. I suddetti bollettari e la relativa documentazione saranno conservati dal Comune, a norma delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

Articolo 22 - Rendiconti e conti della gestione

1. Il Concessionario è tenuto alla presentazione dei seguenti rendiconti:
 - a) mensilmente, da consegnarsi contestualmente alla comunicazione di avvenuto riversamento delle somme incassate.
 - b) annuale, da presentarsi entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, riportante il totale delle somme riscosse nel periodo di riferimento. Al rendiconto dovrà essere inoltre allegato l'elenco dei contribuenti della tassa permanente, con i relativi importi versati.
2. I rendiconti di cui al comma precedente dovranno riportare, oltre a quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. 26 aprile 1994, anche:
 - le somme riscosse distintamente a titolo di tassa o imposta natura temporanea e permanente. Per ciascuna di tali voci dovrà essere indicato quanto riscosso a titolo di tributo (*relativo all'anno in corso o derivante da recupero evasione*), sanzioni, interessi, diritti, rimborso spese, ecc.
 - i compensi spettanti al Concessionario a titolo di aggio sulle riscossioni ed il relativo netto a favore del Comune, con indicazione delle relative modalità di calcolo;
 - gli estremi del riversamento delle somme al Comune.
 - l'elenco degli avvisi di accertamento emessi, con il relativo esito;
 - l'elenco dei ricorsi pendenti;
 - l'elenco delle istanze di rimborso pendenti.

3. Ai fini del giudizio di responsabilità della Corte dei conti, il Concessionario, in qualità di agente contabile ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. n.267/2000, è altresì tenuto a rendere il conto della gestione in analogia a quanto previsto dall'articolo 233 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo i modelli ufficiali e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 23 - Trasmissione di dati e informazioni

1. Il Concessionario è altresì obbligato, oltre a quanto indicato all'articolo precedente, a trasmettere al Comune, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i dati e le informazioni, in formato cartaceo o su supporto informatico, inerenti:
 - a) lo svolgimento del servizio;
 - b) le banche dati (informative, tributarie, ecc.) gestite dal Concessionario per conto del Comune nell'ambito del servizio medesimo.

Articolo 24 - Oneri diversi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente Capitolato, è tenuto a:
 - applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione comunale;
 - informare costantemente l'utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;
 - subentrare al Comune in tutti i diritti e gli obblighi relativi alle procedure di contenzioso tributario, assumendo il ruolo di Funzionario Responsabile;
 - dare esecuzione al progetto riguardante le modalità di gestione del servizio prodotto con l'offerta;
 - porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi convenuti in fase d'offerta;
 - non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerati ad ogni effetto servizio pubblico.

Articolo 25 - Assicurazione a carico del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto, prima della stipula del contratto, a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione comunale dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.
2. Tale copertura assicurativa deve prevedere, complessivamente, un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (Euro un milione/00).

Articolo 26 - Riservatezza

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonché ai fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso. Il Concessionario inoltre è tenuto ad istruire il personale addetto al servizio affinché tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della privacy.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e dell'articolo 29 del d.Lgs. n. 196/2003, il Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo decreto. Tutte informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno od all'esterno del Concessionario.

Articolo 27 – Recupero dell'evasione

1. Il Concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Amministrazione e concordandone con la stessa modalità e tempi di realizzazione.
2. Al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell'abusivismo, sia affissionistico che di esposizioni pubblicitarie e occupazioni di suolo pubblico in genere, il Concessionario si impegna ad effettuare anche per le affissioni e le pubblicità a carattere temporaneo e l'occupazione suolo pubblico, un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero dei tributi evasi avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa dichiarazione o infedele, per tardivo pagamento e quanto altro previsto dalla normativa.

Articolo 28 – Ricorsi

3. Il Concessionario subentrerà all'Amministrazione in tutti i diritti e obblighi e assumerà la veste di Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.
4. Il Concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale. Il Concessionario, comunque, è tenuto a fornire ai contribuenti i chiarimenti su esposti non rituali.

Articolo 29 - Obblighi in materia di anticorruzione

2. Il Concessionario, consapevole delle conseguenze di cui all' art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell' ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Comune, esercitando poteri autoritativi e negoziali nei propri confronti.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.
4. Il Comune verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 30 - Penali

1. In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, si applicano le seguenti penalità:
 - a) ritardi nei versamenti: sugli importi non versati sarà applicata una indennità di mora pari al tasso di interesse legale vigente, maggiorato di sette punti, oltre ad una maggiorazione del 10% dell'importo tardivamente versato se il ritardo supera i 15 giorni;
 - b) mancata trasmissione dei rendiconti di cui all'articolo 21: €uro 500,00;
 - c) tardiva, irregolare o incompleta trasmissione dei rendiconti di cui all'articolo 21: €uro 200,00;
 - d) mancata trasmissione di dati e informazioni richieste dal Comune ai sensi dell'articolo 22 ovvero trasmissione tardiva oltre 30 giorni: €uro 100,00 per ogni richiesta;
 - e) violazione all'obbligo di osservanza di leggi e regolamenti: €uro 150,00 per ogni violazione accertata;
 - f) diniego alla effettuazione dei controlli da parte del Comune: €uro 500,00.
2. Ai fini e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 28, comma 1, lettera d), sono considerate gravi le violazioni di cui ai precedente comma 1, lettere a), b), e) ed f).
3. In tutti gli altri casi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario, possono essere applicate penali, determinate con atto del responsabile del servizio, che vanno da un minimo di €uro 100,00 ad un massimo di €uro 5.000,00, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.
4. Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere o di un obbligo del Concessionario, il Comune contesterà gli addebiti, prevedendo un congruo termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni o chiarimenti.
5. Se le giustificazioni non vengono prodotte ovvero, se prodotte, non venissero ritenute valide, il Comune irrognerà, con atto motivato, le penalità previste nel presente articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza. I relativi importi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e, in difetto, si provvederà all'incameramento della cauzione.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 31 - Decadenza dalla concessione

1. Ad integrazione e specificazione delle ipotesi di decadenza dalla gestione previste dall'articolo 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, il Concessionario decade dalla presente concessione al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) fallimento del Concessionario;
 - b) sospensione o abbandono del servizio;
 - c) tre contestazioni relative a inadempienze contrattuali gravi definitivamente accertate;

- d) mancato reintegro della cauzione ai sensi di quanto disposto all'articolo 30 del presente capitolato.
2. La decadenza viene richiesta dal Comune al Ministero dell'economia e delle finanze, previa contestazione degli addebiti. Trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.
 3. La decadenza determina l'automatico incameramento della cauzione, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni.

Articolo 32 - Esecuzione d'ufficio

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione del Concessionario, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.
2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del Concessionario.

Articolo 33 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione

1. Il Concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato d'onere ed alla documentazione della gestione contabile della concessione di cui all'articolo 9, comma 1, del D.M. Finanze 26 aprile 1994, anche la seguente documentazione:
 - a) originali delle dichiarazioni per il pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - b) gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
 - c) elenco dei ricorsi pendenti;
 - d) elenco delle istanze di rimborso pendenti;
 - e) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
 - f) elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi impianti/mezzi pubblicitari e occupazioni dichiarati e relativi importi pagati nell'ultimo anno di concessione;
 - g) elenco aggiornato degli impianti/mezzi pubblicitari annuali, completo di dimensioni, ubicazione, tipologia, e quant'altro necessario ad una corretta quantificazione del tributo;
 - h) ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione dei tributi.
2. Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 1, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto digitale e, ove possibile, in formato excel, dbf o equivalente.

Articolo 34 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune, per mezzo di suo funzionario o altro soggetto appositamente delegato, potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla gestione del servizio. A tal fine avrà libero accesso agli uffici ed ai locali del Concessionario.
2. Il diniego alla effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale.

Articolo 35 - Oneri a carico dell'ente

1. Il Comune consegnerà al Concessionario tempestivamente e, comunque, entro 60 giorni dall'assunzione del servizio:
 - a) i regolamenti comunali e le relative tariffe;
 - b) gli elenchi dei contribuenti della tassa annuale e le relative dichiarazioni;
 - c) gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
 - d) elenco dei ricorsi pendenti;
 - e) elenco delle istanze di rimborso pendenti;
 - f) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
 - g) le richieste di affissione in corso;
 - h) i versamenti effettuati dai contribuenti;
 - i) ogni altro dato utile all'assunzione del servizio.
2. La consegna del materiale di cui al comma 1 avverrà in formato cartaceo o, in sua sostituzione, in formato elettronico, laddove disponibile.
3. Sarà altresì cura del Comune:
 - a) trasmettere al Concessionario, durante il periodo di durata della concessione, tutti gli atti di natura regolamentare, tariffaria, così come tutte le autorizzazioni/concessioni per l'occupazione rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa.
 - b) fornire, su richiesta del Concessionario, la massima assistenza in occasione di fiere e mercati e ogni qual volta si rendesse necessario, ad opera del servizio di polizia municipale.

Articolo 36 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Articolo 37 - Divieto di subappalto e cessione del contratto

1. Al Concessionario è fatto espresso divieto di subappaltare totalmente i servizi oggetto della presente concessione.
2. E' nulla la cessione del contratto a terzi senza il preventivo assenso del Comune.

Articolo 38 – Domicilio e rappresentante del Concessionario

1. Il Concessionario per tutta la durata della concessione elegge e comunica apposito domicilio, come previsto dall'articolo 12. A tale domicilio dovranno essere ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale.
3. Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
4. Il rappresentante del Concessionario deve essere munito di idonea procura.

Articolo 39 - Cauzione definitiva

1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato, il Concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione per un importo pari al 10% del minimo garantito annuo.
2. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione e, comunque, fino allo svincolo disposto dall'amministrazione. Essa è presentata in originale all'amministrazione comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
3. La cauzione definitiva è svincolata entro 120 giorni dal termine della concessione, previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e di adempimento degli obblighi al termine della concessione.
4. La cauzione viene prestata a garanzia:
 - del corretto versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune;
 - dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
5. Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 40 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 le parti danno atto che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento, come precisato all'AVCP con determinazione n. 7/2011.

2 Ai fini di quanto previsto al punto precedente, il CIG relativo alla procedura per l'affidamento del servizio è il seguente: CIG n.

Articolo 41 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

1. La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del

Concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia dei tributi oggetto di concessione;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

Articolo 42 - Spese contrattuali

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, saranno a carico del Concessionario.

Articolo 43 - Foro competente

1. Le parti convengono che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti in discussione, per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Parma.

Articolo 44 - Trattamento dei dati personali, segreto d'ufficio e sicurezza banca dati

1. Il Concessionario assume l'obbligo di:
 - - mantenere riservate le informazioni ed i dati di cui venga in possesso, di non divulgarli e non farne oggetto di sfruttamento, a qualsiasi titolo. L'obbligo non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio;
 - mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
 - rispettare scrupolosamente le norme previste dal D. Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Concessionario assume l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del Concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti dal segreto d'ufficio in analogia con quanto prescritto dall'art.35 del D.Lgs. n.112/1999.

Articolo 45 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le norme contenute:
 - Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
 - Legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

*** * * * ***

ALLEGATI

1) - allegato A) - Elenco degli impianti di affissione nel Comune di Noceto (PR)

Comune di NOCETO (PR) - Allegato "A" al Capitolato											
CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 2018/2020.											
Elenco Impianti di affissione del Comune di Noceto											
NOCETO Capoluogo											
Posizione	n° Imp.	B	H	mq.	tipo	tot mq					
Via Matteotti	2	2,00	1,40	5,60	B	11,20					
	1	2,00	1,40	2,80	B	5,60					
	2	0,70	1,00	1,40	B	2,80					
Via Pelacani	1	2,00	1,40	2,80	B	5,60					
	2	0,70	1,00	1,40	B	2,80					
P.le Adami	1	2,00	1,40	2,80	B	5,60					
	2	2,00	1,40	5,60	B	11,20					
	1	0,70	1,00	0,70	B	1,40					
Via Dalla Chiesa	2	2,00	1,40	5,60	B	11,20					
	3	2,00	1,40	8,40	M	8,40					
	1	2,00	1,40	2,80	M	2,80					
Via Ponte Alto	3	2,00	1,40	8,40	B	16,80					
	1	0,70	1,00	0,70	B	1,40					
	1	2,00	2,00	4,00	B	8,00					
Via Boito	1	2,00	1,40	2,80	B	5,60					
	1	1,40	1,00	1,40	M FU	1,40					
Via Berlinguer	2	2,00	1,40	5,60	B	11,20					
Via Torrente Recchia	1	2,00	1,40	2,80	B	5,60					
via XXV Aprile	1	2,00	1,40	2,80	B	5,60					
	1	2,00	1,40	2,80	B	5,60					
	2	1,00	1,40	2,80	B	5,60					
Via Turati	1	2,00	1,40	2,80	B	5,60					
	1	1,40	1,00	1,40	M FU	1,40					
Via Don Minzoni	2	2,00	1,40	5,60	B	11,20					
	1	0,70	1,00	0,70	B	1,40					
Via Saffi	2	2,00	1,40	5,60	B	11,20					
Via Passo Buole	3	2,00	1,40	8,40	M	8,40					
Via Cavallotti	2	2,00	1,40	5,60	B	11,20					
	2	0,70	1,00	1,40	B	2,80					
Piazza Partigiani	3	2,00	1,40	8,40	B	16,80					
Via Tanara	2	2,00	1,40	5,60	B	11,20					
Piazza Corte Tomasi	2	2,00	1,40	5,60	B	11,20					
Via Papa Giovanni XXIII*	1	0,70	1,00	0,70	B	1,40					
Via Trieste	1	0,70	1,00	0,70	B	1,40					
Via Torricelli	1	2,00	1,40	2,80	B	5,60	236,20		Totale mq Noceto		
PONTETARO											
Via I. Mari	1	1,40	1,00	1,40	M FU	1,40					
	1	2,00	1,40	2,80	M	2,80					
Via E. Lepido	1	2,00	1,40	2,80	B	5,60					
Via C. Pavese	1	0,70	1,00	0,70	M	0,70					
Via Emilia	1	2,00	2,00	4,00	B	8,00	18,50		Tot. mq Pontetaro		
SANGUINARO											
Via Muroni	2	2,00	1,40	5,60	M	5,60	5,60		Tot. mq Sanguinara		
COSTAMEZZANA											
Via all'Isola	1	2,00	1,40	2,80	M	2,80					
	1	1,40	1,00	1,40	M FU	1,40	4,20		Tot. mq Costamezzana		
CELLA											
Via Varano	1	2,00	1,40	2,80	M	2,80					
	1	5,00	2,00	10,00	M	10,00	12,80		Tot. mq Cella		
BORGHETTO											
Via Borghetto	2	2,00	1,40	5,60	M	5,60	5,60		Tot. mq Borghetto		
VIGNA											
Via Galvana	1	2,00	1,40	2,80	M	2,80	2,80		Tot. Galvana		
Totale mq Comune di Noceto							285,70				
Legenda : B= Bifacciale; M= Monofacciale M FU= Monofacciale Funebre											
Nota Bene: Colonna " n° Imp. " = Impianti raggruppati per punti di installazione											